



DIOCESI DI
BRESCIA

DIRETTORIO DIOCESANO • 2

Gli Organismi di partecipazione Diocesani

Consiglio Presbiterale
Consiglio Pastorale Diocesano





DIOCESI DI BRESCIA

**DIRETTORIO DIOCESANO
PER GLI ORGANISMI
DI PARTECIPAZIONE
DIOCESANI**

(Consiglio Presbiterale e Consiglio Pastorale Diocesano)

BRESCIA 2026



PIERANTONIO TREMOLADA
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI BRESCIA

Prot. n. 676/26

DECRETO DI PROMULGAZIONE
DEL DIRETTORIO PER GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DIOCESANI
Consiglio Presbiterale e Consiglio Pastorale Diocesano

Considerata l'importanza che il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale Diocesano rivestono quali organismi di comunione, discernimento e corresponsabilità nella cura pastorale della Nostra Diocesi,

considerato il cammino sinodale compiuto dalla Chiesa di Brescia e, in particolare, quanto emerso dal Convegno Diocesano «Siamo la Chiesa del Signore» del 2026 circa lo stile sinodale e la corresponsabilità ecclesiale tra vescovo, presbiteri e laici,

ravvisata l'opportunità di aggiornare gli Statuti del Consiglio Presbiterale e del Consiglio Pastorale Diocesano, adeguandoli alla vigente disciplina canonica e alle mutate esigenze pastorali,

dopo aver compiuto le valutazioni e raccolto i pareri necessari e opportuni,

visti i cann. 495-502 e 511-514, e in particolare i cann. 496 e 513 § 1, del Codice di diritto canonico, con il presente atto

DECRETO

quanto segue:

Art. 1. È promulgato il Direttorio *Gli Organismi di partecipazione Diocesani. Consiglio Presbiterale e Consiglio Pastorale Diocesano*, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, comprensivo dello Statuto del Consiglio Presbiterale e dello Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano.

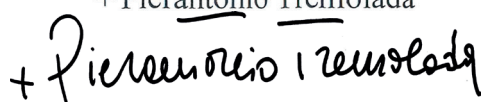
Art. 2. Con l'entrata in vigore del presente Direttorio sono abrogati lo Statuto del Consiglio Presbiterale del 22 marzo 2021 (decreto prot. n. 268/21), lo Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano del 9 febbraio 2022 (decreto prot. n. 111b/22), nonché ogni altra disposizione diocesana con esso incompatibile.

Art. 3. Il presente decreto e il Direttorio allegato entreranno in vigore il 1° settembre 2026.

Dato a Brescia, il 4 luglio 2026, Festa della Dedicazione della Chiesa Cattedrale.


Il cancelliere diocesano
don Daniele Mombelli



+ Pierantonio Tremolada


IL CONSIGLIARE NELLA CHIESA

«Il consigliare rientra nel quadro del comunicare. È cioè uno dei modi del parlarsi e del dirsi le cose tra persone che intendono camminare insieme. Quando si tratta della Chiesa, il comunicare assume delle caratteristiche particolari: potremmo dire che l'identità stessa della Chiesa dà vita a un modo proprio e singolare di comunicare [...].

Il consigliare è uno dei modi del comunicare grazie al quale la Chiesa mira a edificare se stessa, cioè a mantenersi unita, a crescere nella santità, a dialogare con tutte le culture, a rimanere fedele al deposito originario. Le due prospettive della missione e della comunione ecclesiale qui si fondono: la Chiesa è per sua natura testimonianza viva dell'amore divino che in Cristo salva il mondo. Questo avviene nella fedeltà alla propria origine e in dialogo con il proprio tempo. Soprattutto ed essenzialmente questo avviene in forza dell'opera dello Spirito Santo [...].

L'arte del consigliare è legata al *discernimento*. Quest'ultimo precede il consigliare e ne costituisce la condizione indispensabile. Non si può esercitare il consiglio senza prima fare discernimento. Ma che cos'è il discernimento? Secondo san Tommaso il discernimento è il ponderare ogni cosa con l'aiuto dello Spirito Santo, in modo da far luce su tutto ciò che sentiamo interiormente, cioè sui movimenti del nostro cuore e da consentire così una valutazione che conduca ad una giusta decisione [...]. Discernere è quindi valutare interiormente in piena onestà quanto è posto a tema, in vista della decisione, mettendosi in ascolto dello Spirito Santo e purificando il cuore da ogni forma di condizionamento. In forza del discernimento ognuno potrà dire in coscienza: questo è ciò che penso e ciò che ritengo di dire davanti a Dio e alla mia coscienza, per nessun'altra ragione che non sia la gloria di Dio e il bene del prossimo.

Da qui sorge il *consigliare*, inteso come l'indicazione schietta di ciò che appare utile in vista della decisione finale, tenendo conto della complessità e della ambiguità delle situazioni [...]. Dal discernimento degli spiriti [...] si passa così al consiglio, cioè alla condivisione e manifestazione del proprio parere in vista dell'agire concreto, tenendo conto del chiaroscuro della storia. Chi esercita il compito del consigliare dovrà essere lucido e puntuale nell'esprimere il proprio parere e dovrà scegliere con oculatezza ciò che gli appare opportuno dire in funzione dell'agire [...].

Il consigliare nella Chiesa domanda uno stile, cioè un modo di porsi e di esprimersi che è frutto di una tenace disciplina interiore [...].

Il consigliare esige poi un metodo. Parecchi dei nostri Consigli pastorali rischiano di sbagliare su questo punto. Normalmente, infatti, succede questo: si propone un tema, si chiede il parere dei singoli membri al momento dell'incontro, si dà la parola a ciascuno, che dice a caldo ciò che pensa, e quindi si decide a maggioranza o si lascia al parroco il compito di farlo. Poiché mira a offrire un consiglio in vista di una decisione, il consigliare esige insieme indagine approfondita e creatività. Bisogna istruire la causa non rapidamente, non esprimendo il proprio parere che affiora alla mente, bensì indagando sulle situazioni e condizioni e informandosi sulle soluzioni già date in altri luoghi. Occorre poi farlo con grande apertura di mente. La creatività e il gusto dell'indagine sono dunque caratteristiche del consigliare [...]. Sarà infine decisivo avere un grande senso del consiglio come dono. Esso va richiesto nella preghiera. Non si può presumere di averlo. È un dono a servizio della comunità, è la misericordia dell'agire di Dio in me a favore della sua Chiesa. Passa dalla mia intelligenza, ma attraverso la mozione amorosa dello Spirito Santo, producendo fiducia, carità, consolazione, serenità».

P. Tremolada, *L'arte del camminare insieme*.

Riflessioni sulla sinodalità e il consigliare nella Chiesa, Brescia 2018, 21-33

VESCOVO E PRESBITERI NEL DISCERNIMENTO

«Se pensiamo al vescovo e al suo compito, dovremo dire – citando *Evangelii Gaudium* – che esso si realizza stando a volte davanti al popolo di Dio per indicare la strada e sostenere la speranza, ma anche stando in mezzo, per manifestare la sua vicinanza, o addirittura stando dietro, perché ci sono occasioni in cui è opportuno lasciarsi guidare dal fiuto infallibile del gregge che sa indicare nuove strade (cfr. *EG* 31). Qui il ruolo del pastore si qualifica come vero e proprio ministero della sintesi e non come azione di comando. Il vescovo non è un monarca o un solitario. E i presbiteri non sono i suoi subalterni e neppure semplicemente i suoi rappresentanti o delegati. Al contrario, come dice il Concilio Vaticano II, essi sono «necessari collaboratori» (*PO* 7). Il vescovo non potrà mai farne a meno, se vorrà vivere in verità il suo ministero. Egli dovrà sempre decidere con loro e grazie a loro. I presbiteri, a loro volta, dovranno essere espressione e voce dell'intero popolo di Dio, quel popolo che il vescovo dovrà comunque ascoltare anche in altri modi, consentendo a ciascuno di far giungere la voce profetica dello Spirito, che parla attraverso ogni battezzato. Il discernimento è, infatti, di tutto il popolo di Dio e i ministri, presbiterio e vescovo, sono chiamati a condurlo a compimento. Dandogli unità e portandolo a sintesi. Il vescovo porrà il sigillo a questo discernimento autenticamente ecclesiale, facendosi garante della forma apostolica delle scelte compiute, cioè della loro piena sintonia con il deposito della fede».

P. Tremolada, *L'arte del camminare insieme*.

Riflessioni sulla sinodalità e il consigliare nella Chiesa, Brescia 2018, 33

VESCOVO E LAICI NEL DISCERNIMENTO

«Il nostro desiderio è che la sinodalità sia sempre più lo stile della nostra esperienza di Chiesa. Il cammino che abbiamo cercato di compiere fino a questo momento ci ha chiaramente confermato il valore di questa scelta di fondo, che in realtà corrisponde alla chiamata dello Spirito. Ci aiuti lo Spirito stesso a proseguire su questa strada, con la consapevolezza e la gioia di essere tutti uomini e donne in cammino».

P. Tremolada, lett. past. *Uomini e donne in cammino. Sulla sinodalità*, Brescia 2023, n. 83

CONSIGLIO PRESBITERALE

Statuto

I. NATURA E FINALITÀ

Art. 1

Il Consiglio Presbiterale (CPr) è costituito da presbiteri rappresentanti l'intero presbiterio, come il "senato del Vescovo"; ad esso spetta coadiuvare il Vescovo nel governo della Diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidato (cfr. can. 495, §1).

Art. 2

Il CPr è presieduto dal Vescovo, assistito dal Vicario Generale. A quest'ultimo il Vescovo affida il compito di promuovere l'attività del CPr e di coordinarla con quella degli altri organismi diocesani di partecipazione.

Il CPr è convocato dal Vescovo, a cui spetta determinare le questioni da trattare, sentendo anche le proposte dei Consiglieri (cfr. can. 500, §1).

Art. 3

Il CPr ha voto consultivo; il Vescovo ne richiede il parere negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto (cfr. can. 500, §2).

A norma del diritto universale, il Vescovo è tenuto a sentire il Consiglio, a norma del can. 127, nei seguenti casi:

- negli affari di maggiore importanza (cfr. can. 500, §2);
- la celebrazione del Sinodo diocesano (cfr. can. 461, §1);
- l'erezione, la soppressione e la modifica rilevante delle parrocchie e dei diversi raggruppamenti di esse (cfr. can. 515, §2; Dicastero Clero, Istr. *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*, n. 46);
- la destinazione delle offerte parrocchiali e la remunerazione dei sacerdoti con funzioni parrocchiali (cfr. can. 531);
- la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (cfr. art. 33 delle *Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia*);
- l'istituzione dei Consigli Pastoral Parrocchiali (cfr. can. 536, §1);
- la costruzione di una nuova chiesa (cfr. can. 1215, §2);

- la riduzione a uso profano di una chiesa (cfr. can. 1222, §2);
- l'imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (cfr. can. 1263);
- l'affido della cura pastorale di parrocchie a diaconi o laici (cfr. can. 517, §2);
- se dare luogo alle assemblee domenicali senza la celebrazione dell'Eucarestia (Congregazione Culto Divino, *Christi Ecclesia*, 2.6.1988, n. 24).

Non sono pertinenti al CPr le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni, trasferimenti.

Art. 4

Fra i membri del CPr, il Vescovo nomina liberamente alcuni sacerdoti per costituire il Collegio dei Consultori, con i compiti determinati dal diritto (cfr. can. 502).

Con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, il CPr, tenendo conto della pratica impossibilità di adempiere tempestivamente ad alcuni propri compiti, può demandare al Collegio dei Consultori l'incarico di offrire al Vescovo il prescritto parere su uno o più dei casi elencati nell'art. 3.

Su proposta del Vescovo, il CPr costituisce stabilmente un gruppo di Parroci con i quali il Vescovo deve trattare della rimozione di un Parroco dal suo ufficio (cfr. can. 1742, §1).

II. COMPOSIZIONE, DESIGNAZIONE, DURATA IN CARICA

A. Composizione

Art. 5

Il CPr si articola in:

- presidente;
- assemblea;
- segreteria.

Il presidente dell'assemblea è il Vescovo, che la convoca e la presiede.

L'Assemblea si compone di membri eletti, membri di diritto, membri indicati dal Vescovo.

Sono membri eletti:

- un membro, eletto per ogni Zona Pastorale, dai presbiteri residenti nella zona stessa aventi diritto (cfr. art. 6);

- un rappresentante del Capitolo della Cattedrale;
- cinque presbiteri indicati dalle prime dieci classi di ordinazione, con le modalità stabilite all'interno del percorso diocesano di formazione permanente, e non presenti per altri titoli;
- cinque presbiteri anziani eletti nelle Congreghe dai presbiteri anziani;
- cinque religiosi indicati dalla Conferenza Diocesana Religiosi.

Sono membri di diritto:

- il Vicario Generale;
- il Provicario Generale;
- i Vicari Episcopali;
- il Rettore del Seminario.

Sono membri indicati dal Vescovo:

- tre presbiteri rappresentanti di realtà significative a livello diocesano.

La segreteria è composta dal Vicario Generale, che la presiede, e da un segretario e due membri del CPr, tutti nominati dal Vicario Generale.

B. Modalità di designazione

Art. 6

Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del CPr:

- tutti i presbiteri incardinati nella Diocesi;
- i presbiteri secolari incardinati in altre Diocesi e i presbiteri membri di un Istituto religioso o di una Società di vita apostolica, che risiedono in Diocesi e sono stati nominati dall'Ordinario diocesano a un incarico inerente alla pastorale diocesana (cfr. can. 498, §1).

Norme elettorali specifiche vengono stabilite in occasione delle elezioni.

Art. 7

Il secondo eletto diventa automaticamente Consigliere nel caso di sostituzione del primo eletto nel corso del mandato del CPr.

Per l'eventuale sostituzione del secondo eletto, si deve procedere a nuove elezioni, secondo le modalità opportunamente indicate.

C. Durata in carica

Art. 8

Il CPr nel suo insieme si rinnova ogni cinque anni (cfr. can. 501, §1).

Art. 9

I singoli Consiglieri decadono dall'incarico: per rinuncia presentata al Vescovo e da lui accettata; per trasferimento ad altra Zona Pastorale, nel caso di Consiglieri rappresentanti zonali (Vicari Zonali); per trasferimento ad altro incarico, nel caso di membri in ragione del proprio ufficio; per trasferimento ad altra Diocesi, nel caso di presbiteri designati dalla Conferenza Diocesana Religiosi; per assenze ingiustificate, ai sensi dell'art. 16; per altre cause previste dal diritto (cfr. can. 184).

La sostituzione dei Consiglieri decaduti avviene a norma dell'art. 7, salvo si tratti di membri di diritto, oppure designati dalla Conferenza Diocesana Religiosi o nominati dal Vescovo. I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

III. SEGRETARIO

Art. 10

Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 11

Spetta al Segretario:

- a. tenere l'elenco aggiornato dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPr (cfr. art. 9);
- b. curare la redazione dell'ordine del giorno (cfr. artt. 28, 29, 30);
- c. ricevere le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, le richieste per la convocazione delle sessioni straordinarie, le interpellanze rivolte al Vescovo;
- d. trasmettere ai Consiglieri, nei termini stabiliti, l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro;
- e. notare le assenze e ricevere le note di giustificazione;
- f. redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e tenerne l'archivio.

IV. LE SESSIONI, LO SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI E L'ORDINE DEL GIORNO

A. Le sessioni

Art. 12

Il CPr si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte all'anno. Le sessioni del CPr sono presiedute dal Vescovo o, in via gradualmente subordinata, dal Vicario Generale, o loro delegato.

Art. 13

Il CPr può essere convocato in sessione straordinaria, su iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

I Consiglieri che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al segretario, precisando i temi da trattare all'ordine del giorno.

La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

Art. 14

Il CPr può essere convocato dal Vescovo in sessione urgente, anche senza l'osservanza delle normali formalità di convocazione.

Art. 15

Il CPr può essere invitato dal Vescovo a giornate di spiritualità, dedicate all'approfondimento di temi spirituali, alla preghiera e alla convivenza fraterna.

Momenti di preghiera comune sono previsti in occasione di ogni sessione.

Art. 16

I membri del CPr hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati, non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.

L'assenza dev'essere giustificata al segretario o prima della sessione o entro dieci giorni dall'avvenuto svolgimento.

L'assenza ingiustificata dalle sessioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, comporta la decadenza (cfr. art. 9), salvo diverso giudizio del Vescovo.

Art. 17

Hanno diritto di assistere alle sessioni del Consiglio i presbiteri diocesani e i presbiteri residenti in Diocesi. Questi non hanno diritto di parola, a meno che il Vescovo stabilisca diversamente. A giudizio del Vescovo le sessioni consiliari possono anche non essere pubbliche nel caso si trattino argomenti implicanti aspetti di doverosa riservatezza.

B. Lo svolgimento delle sessioni

Art. 18

Il Vescovo presiede le sessioni personalmente o per mezzo di un suo delegato.

Art. 19

Prima di ogni sessione viene messo a disposizione dei Consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al segretario. In assenza di opposizioni, il verbale si ritiene approvato.

Art. 20

Il Vescovo, anche tramite il segretario, illustra il proprio parere circa eventuali mozioni presentate dal Consiglio nella sessione precedente e dà comunicazione circa lo stato di attuazione dei voti precedentemente espressi.

Art. 21

In sede di attuazione dell'ordine del giorno si curerà che gli argomenti di una certa rilevanza o complessità siano illustrati al Consiglio mediante una relazione introduttiva.

Art. 22

Dovendo trattare argomenti che esigono una competenza specifica, il Vescovo può invitare alle sedute del Consiglio taluni esperti, tra cui i responsabili degli Uffici di Curia, presbiteri o laici, che illustrino gli aspetti del problema. Essi non hanno però diritto di voto.

Art. 23

I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione dovranno chiedere la parola.

Gli interventi non devono superare un tempo ragionevole.

L'eventuale testo scritto degli interventi deve essere consegnato al segretario entro dieci giorni dall'avvenuto svolgimento della sessione.

Art. 24

Il Vescovo può chiedere al Consiglio di studiare e discutere un argomento suddividendosi in gruppi.

Art. 25

Al termine della sessione il segretario formula eventuali mozioni conclusive da sottoporre a votazione. Sulle singole mozioni l'Assemblea adotta le proprie deliberazioni ordinariamente nella sessione successiva, oppure nella stessa sessione, se così decide l'Assemblea col consenso del Vescovo.

Art. 26

Il voto verrà espresso in via ordinaria per alzata di mano o, su richiesta del Vescovo, per appello nominale ovvero, su richiesta di un quinto dei membri del Consiglio e con approvazione del Vescovo, a scrutinio segreto. Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, verranno designati dal Consiglio, su proposta del segretario, di volta in volta, gli scrutatori.

Art. 27

L'Assemblea delibera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Prima di procedere alla votazione può essere richiesta la verifica del numero legale dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea risulteranno approvate se votate a maggioranza assoluta dei presenti.

C. L'ordine del giorno

Art. 28

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo e viene redatto dal segretario.

Art. 29

Ogni Consigliere, per il tramite del segretario, può presentare al Vescovo proposte per l'iscrizione di determinati argomenti all'ordine del giorno.

Il Vescovo inserirà nell'ordine del giorno gli argomenti, pertinenti al Consiglio (cfr. art. 3), la cui trattazione è domandata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, con richiesta scritta presentata al segretario.

Art. 30

Il segretario cura la spedizione dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno almeno trenta giorni prima delle sessioni, in modo da dare ai Consiglieri il tempo utile per la discussione con gli altri presbiteri di cui sono rappresentanti.

V. RAPPORTI CON IL PRESBITERIO E ALTRI ORGANISMI DIOCESANI E SOVRADIOCESANI

A. Rapporti con il presbiterio

Art. 31

Ogni Consigliere rappresenta tutto il presbiterio, senza vincolo di mandato. Negli interventi deve offrire al Vescovo il proprio personale parere, pur prestando attenzione al pensiero dei presbiteri di cui è rappresentante.

Proprio per questo il Consigliere deve impegnarsi a preparare le sessioni del Consiglio nelle riunioni del clero e a dare relazione dell'attività del Consiglio ai confratelli.

I presbiteri religiosi facenti parte del Consiglio provvederanno secondo le modalità più opportune a forme analoghe di rapporto con i loro confratelli.

B. Rapporto con il Collegio dei Consultori

Art. 32

Il Collegio dei Consultori (CoCo), formato da nove membri del CPr scelti dal Vescovo, collabora più strettamente con il Vescovo nelle modalità previste dal diritto (cfr. can. 502), sentendosi partecipe della cura pastorale propria di tutto il presbiterio e in particolare del CPr. È opportuno quindi che vengano mantenuti stretti rapporti tra i due organismi.

In particolare:

- a) una volta all'anno il CoCo dà relazione al CPr circa la propria attività, ai sensi dell'art. 4;
- b) soprattutto in occasione della relazione annuale il CPr può offrire al CoCo pareri e suggerimenti circa la sua attività;
- c) il CoCo può richiedere al Vescovo di sentire il CPr su determinati argomenti di per sé di competenza del Collegio, ma rilevanti per il presbiterio diocesano.

Art. 33

In sede vacante il CPr cessa e i suoi compiti sono svolti dal CoCo; entro un anno però dalla presa di possesso, il nuovo Vescovo deve costituire il CPr (cfr. can. 501, §2).

C. Rapporti con il Consiglio Pastorale Diocesano

Art. 34

Consapevoli di essere entrambi organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione al governo pastorale del Vescovo, il CPr e il Consiglio Pastorale Diocesano cercano di favorire in ogni modo una profonda relazione tra loro. In questo senso, è facoltà del Vescovo convocare in seduta comune i due Consigli e sottoporre loro un unico ordine del giorno.

Spetta inoltre ai presbiteri membri di entrambi i Consigli promuovere lo scambio reciproco tra i due organismi.

D. Rapporti con gli altri organismi diocesani

Art. 35

Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il CPr ricerca gli opportuni collegamenti anche con gli altri organismi, con gli Uffici di Curia e con le diverse realtà ecclesiali diocesane.

E. Rapporti con la Commissione Presbiterale Regionale

Art. 36

Il CPr esprime rappresentanti del presbiterio diocesano nella Commissione Presbiterale Regionale, a norma degli statuti della stessa.

I rappresentanti designati a tale compito si preoccupano di informare periodicamente il Consiglio Presbiterale delle attività della Commissione.

VI. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

Art. 37

I verbali delle sessioni del CPr, redatti dal segretario e approvati dal Consiglio stesso (cfr. art. 19) e dal Vescovo (cfr. can. 500, §3), sono conservati nell'archivio e pubblicati nella *Rivista della Diocesi di Brescia*.

La comunità diocesana verrà informata dell'attività del CPr anche attraverso il settimanale diocesano.

VII. NORME FINALI

Art. 38

Le spese per il funzionamento del CPr sono a carico della Diocesi.

Art. 39

Se il CPr non adempie il compito affidatogli per il bene della Diocesi, oppure ne abusa gravemente, può essere sciolto dal Vescovo, dopo aver consultato il Metropolita. Entro un anno, però, il CPr deve essere ricostituito (cfr. can. 501, §3).

Art. 40

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.

Art. 41

Per quanto qui non specificato, si fa riferimento al Codice di Diritto Canonico e a ogni altra disposizione canonica di diritto universale e particolare.

**CONSIGLIO
PASTORALE DIOCESANO**

Statuto

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

I. NATURA, FINALITÀ E COMPITI

Art. 1

È costituito nella Diocesi di Brescia il Consiglio Pastorale Diocesano (CPD) a norma del presente statuto.

Esso si compone di laici, presbiteri, membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, diaconi, ai sensi dei canoni 511-514 del Codice di Diritto Canonico.

Il Consiglio è organo consultivo permanente, segno della partecipazione e della corresponsabilità di tutti i battezzati all'unica missione salvifica della Chiesa.

Art. 2

«Il Consiglio Pastorale è costituito col compito di ricercare, esaminare tutto ciò che si riferisce alle opere pastorali diocesane e trarne conclusioni pratiche, così che sia promossa la conformità della vita e dell'attività del popolo di Dio con il Vangelo. Col suo studio e con la sua riflessione il Consiglio offre gli elementi necessari, affinché la comunità diocesana possa predisporre in modo organico il lavoro pastorale, ed eseguirlo in maniera efficace» (cfr. Congregazione per i Vescovi, *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi "Apostolorum successores"*, 22 febbraio 2004, n. 184)

Art. 3

Il CPD è presieduto dal Vescovo, assistito dal Provicario Generale o da un altro delegato. A quest'ultimo il Vescovo affida il compito di promuovere l'attività del CPD e di coordinarla con quella degli altri organismi diocesani di partecipazione.

Il CPD è convocato dal Vescovo, a cui spetta determinare le questioni da trattare, sentendo anche le proposte dei Consiglieri (cfr. can. 514, §1).

II. COMPOSIZIONE

Art. 4

Il CPD si articola in:

- presidente;

- assemblea;
- segreteria.

Il presidente dell'assemblea è il Vescovo, che la convoca e la presiede.

L'Assemblea si compone di membri eletti, membri di diritto, membri nominati dal Vescovo.

Sono membri eletti:

- due laici designati per ogni Zona Pastorale;
- dieci laici designati dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL);
- sei presbiteri indicati dal Vescovo tra i membri del Consiglio Presbiterale;
- tre religiose, designate dalla segreteria diocesana USMI;
- due religiosi, designati dal Segretariato diocesano CISM;
- due rappresentanti designati dalla Conferenza Italiana degli Istituti Secolari (CIIS).

Sono membri di diritto:

- il Vicario Generale;
- il Provicario Generale;
- i Vicari Episcopali della Pastorale ed Evangelizzazione;

Sono membri nominati dal Vescovo:

- due presbiteri;
- due diaconi permanenti;
- tre laici.

La segreteria è composta dal Provicario Generale o da un altro delegato, che la presiede, e da un segretario e due membri del CPD, tutti nominati dal Provicario Generale o da un altro delegato.

Art. 5

Possono essere membri del CPD solo i fedeli in piena comunione con la Chiesa cattolica e che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (cfr. can. 512, §§1 e 3).

III. DURATA IN CARICA

Art. 6

Il CPD si rinnova nel suo insieme ogni cinque anni.

Art. 7

I singoli Consiglieri decadono dall'incarico:

- a. per rinuncia presentata per iscritto e motivata al Vescovo, al quale spetta decidere circa il loro accoglimento;
- b. per trasferimento in realtà pastorale della Diocesi, diversa da quella per cui si è esercitata la rappresentanza, nel caso dei presbiteri eletti;
- c. per trasferimento in altra Zona Pastorale nel caso di laici provenienti dalle Zone Pastorali;
- d. per cessazione dell'incarico, nel caso di membri di diritto;
- e. per trasferimento ad altra diocesi, nel caso di religiosi o di religiose;
- f. per assenza dalle sessioni, secondo quanto stabilito dall'art. 9;
- g. per le altre cause generali previste dal diritto.

La sostituzione dei Consiglieri decaduti, se si tratta di membri di diritto, avviene in persona del loro successore; per cooptazione del secondo membro eletto, nel caso di membri eletti; su designazione del Vescovo o degli organismi competenti a norma dell'art. 4, in tutti gli altri casi.

I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

IV. ASSEMBLEA

Art. 8

Il CPD sarà convocato in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno; potrà venire convocato in sessione straordinaria per iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 9

I membri del CPD hanno il dovere di intervenire personalmente tutte le volte che il Vescovo li convoca. Essi non possono farsi rappresentare.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulterà assente alle sessioni del CPD per tre volte consecutive verrà dichiarato decaduto.

Il Consigliere che comunque, indipendentemente dai motivi dell'assenza, non parteciperà alle sessioni del Consiglio Pastorale per cinque volte consecutive verrà considerato dimissionario.

Le assenze vanno giustificate presso il segretario.

V. CONVOCAZIONE, ORDINE DEL GIORNO E PREPARAZIONE DELLE SESSIONI

Art. 10

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo.

Art. 11

I singoli consiglieri, a cura del segretario, dovranno venire convocati per le sessioni dell'Assemblea a mezzo di avviso scritto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la sessione. Tuttavia, fin dall'inizio dell'anno pastorale verranno fissate le date delle sessioni del CPD.

VI. SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI

Art. 12

Le sessioni del CPD sono presiedute dal Vescovo o da un suo delegato.

Art. 13

L'Assemblea del CPD risulterà validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 14

In vista di ogni sessione viene messo a disposizione dei Consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al segretario. Insieme al verbale viene recapitata anche l'eventuale documentazione necessaria per prepararsi all'esame degli argomenti.

Art. 15

I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione dovranno chiedere la parola e la loro esposizione non dovrà superare un tempo ragionevole. Ogni Consigliere potrà presentare interventi scritti.

Al termine della sessione il segretario formula eventuali mozioni conclusive da sottoporre a votazione. Sulle singole mozioni l'Assemblea adotta le proprie deliberazioni ordinariamente

nella sessione successiva, oppure nella stessa sessione, se così decide l'Assemblea col consenso del Vescovo.

Art. 16

Il voto verrà espresso in via ordinaria per alzata di mano o, su richiesta del Vescovo, per appello nominale ovvero, su richiesta di un quinto dei membri del Consiglio e con approvazione del Vescovo, a scrutinio segreto.

Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, verranno designati dal Consiglio, su proposta del segretario, di volta in volta, gli scrutatori.

Art. 17

L'Assemblea delibera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri. Prima di procedere alla votazione può essere richiesta la verifica del numero legale dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea risulteranno approvate se votate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 18

Ogni Consigliere ha facoltà di presentare al Vescovo per mezzo del segretario e almeno due settimane prima della data delle sessioni, interpellanze scritte aventi come oggetto richieste di informazioni e chiarimenti su problemi inerenti la vita della Diocesi, con esclusione di questioni relative allo stato delle persone fisiche e di quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti.

Il Vescovo potrà rispondere personalmente o tramite incaricato, pubblicamente o privatamente, alla interpellanza.

VII. SEGRETERIA

Art. 19

Il segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 20

È compito del segretario:

- a. assistere ai lavori delle sessioni consiliari;

- b. preparare le mozioni al termine di ogni sessione e provvedere a farle approvare;
- c. tenere l'elenco dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPD;
- d. curare la redazione e l'invio, nei termini stabiliti, dell'ordine del giorno delle sessioni, con i documenti annessi e con l'avviso di convocazione (cfr. art. 11);
- e. stendere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riportanti l'attività del Consiglio e tenere aggiornato l'archivio;
- f. redigere la relazione delle sessioni del Consiglio;
- g. svolgere tutte le attività necessarie per il buon andamento del Consiglio.

VIII. COMMISSIONI

Art. 21

Il CPD può deliberare la costituzione nel proprio ambito di Commissioni di indagine e di studio.

Art. 22

Le singole Commissioni svolgeranno il loro lavoro secondo i metodi e i mezzi più confacenti e idonei alle esigenze del proprio oggetto di studio. Tra i propri membri ciascuna Commissione elegge un coordinatore.

Ogni Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti e può chiedere i dati necessari agli Uffici di Curia e ad altri organismi diocesani competenti.

IX. RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANISMI DIOCESANI E CON LA COMUNITÀ DIOCESANA

Art. 23

Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il Consiglio ricerca gli opportuni collegamenti anche con altri organismi diocesani.

Art. 24

Consapevoli di essere organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione pastorale per il Vescovo, il Consiglio Presbiterale e il CPD cercano di favorire una opportuna relazione tra loro. In questo senso, è facoltà del Vescovo convocare in seduta comune i due Consigli e

sottoporre loro un unico ordine del giorno.

Spetta inoltre ai presbiteri membri di entrambi i Consigli promuovere lo scambio reciproco tra i due organismi.

Art. 25

I verbali delle sessioni del CPD, redatti dal segretario e approvati dal Consiglio stesso e dal Vescovo (cfr. can. 514, §1), sono conservati nell'archivio e pubblicati nella *Rivista della Diocesi di Brescia*.

Il CPD cura inoltre il rapporto con la comunità diocesana anche attraverso l'informazione periodica tramite il settimanale diocesano.

X. NORME FINALI

Art. 26

La partecipazione alle attività del CPD è un servizio gratuito reso alla comunità ecclesiale. Le spese per il funzionamento del Consiglio sono a carico della Diocesi.

Art. 27

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo che procederà di propria iniziativa o provvederà motivatamente su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.

Art. 28

Per quanto qui non specificato, si fa riferimento al Codice di Diritto Canonico e a ogni altra disposizione canonica di diritto universale e particolare.

